

# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

**DARAG Italia**

**“Incendio”**

Edizione 01/2019

Ramo 12

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.**

**DARAG Italia S.p.A.**, iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00061. Via Giovanni Lorenzini 4, 20139, Milano; tel. 02 56605101; www.darag.it; e-mail: info.contrattidanni@darag.it, PEC: darag@legalmail.it.

Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://www.darag.it/>

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

<b>Danni</b>	<p>L’assicurazione copre i danni materiali alle cose, anche di proprietà di terzi che siano causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Incendio</li> <li>✓ Fulmine</li> <li>✓ Esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi</li> <li>✓ Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate</li> <li>✓ Eventi che abbiano colpito cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m provocati da fattori indicati nelle Condizioni di assicurazione</li> <li>✓ Guasti alle cose assicurate per ordine dell’Autorità</li> </ul> <p>È possibile integrare le garanzie sopra elencate mediante le seguenti condizioni aggiuntive, valide solo se espressamente richiamate in Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ricorso terzi – la società si impegna a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto per danni diretti cagionati alle cose di terzi e danni derivati da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi</li> <li>✓ Rischio locativo – la società si impegna a tenere indenne l’Assicurato dai danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento anche se causati con colpa grave dall’Assicurato ai locali tenuti in locazione</li> <li>✓ Danni di interruzione d’esercizio – la società risponde nei limiti della somma assicurata dei danni di interruzione d’esercizio conseguenti a sinistro risarcibile</li> <li>✓ Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro – La società risponde nei limiti della somma assicurata delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro</li> <li>✓ Assicurazione del costo di riparazione o di ripristino</li> <li>✓ Fabbricati in corso di costruzione – la garanzia viene attivata a condizione che in</li> </ul>
--------------	---

	<p>occasione della messa in opera dei materiali coibentati e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati gli accorgimenti indicati nelle Condizioni di assicurazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Urto veicoli – La società risponde dei danni materiali e diretti causati dagli enti assicurati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente, né al suo servizio, in transito sulle aeree che non siano di sua esclusiva pertinenza</li> <li>✓ Onda sonora – la società risponde dei danni materiali e diretti provocati dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere</li> <li>✓ Fabbricati vuoti</li> </ul>
--	---



### Che cosa non è assicurato?

<b>Danni</b>	<p>Sono esclusi dalla copertura i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari e invasione</li> <li>✗ Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche</li> <li>✗ Atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio</li> <li>✗ Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata</li> <li>✗ Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni</li> <li>✗ Smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione</li> <li>✗ Usura, corrosione o difetti di materiali di macchine o di impianto nel quale si è verificato uno scippo</li> <li>✗ Fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione</li> <li>✗ Mancata o anormale refrigerazione delle merci anche se conseguente ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione</li> <li>✗ Cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate</li> <li>✗ Contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche</li> <li>✗ Eventi non riguardanti la materialità delle cose assicurate</li> <li>✗ Virus informatici</li> <li>✗ Inquinamento e contaminazione dell'aria e del suolo</li> <li>✗ Fiamme o calore del focolare a forni o muffole</li> </ul> <p>L'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Monete, biglietti di banca, totali di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentate un valore</li> <li>✗ Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor</li> <li>✗ Apparecchiature elettroniche</li> <li>✗ Schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici</li> <li>✗ Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili</li> <li>✗ Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo</li> </ul>
--------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✘ Spese di demolizioni, sgombero e trasporto dei residui del sinistro</li> <li>✘ Il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazioni o tostatori</li> <li>✘ Obbligazione solidale con gli altri assicuratori</li> <li>✘ Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico</li> </ul> <p>Non sono considerati Terzi e sono quindi esclusi dalla copertura assicurativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato</li> <li>✘ Parente e/o affine se conviventi dell'Assicurato</li> <li>✘ Il legale rappresentate, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore quando l'Assicurato non sia una persona fisica</li> <li>✘ Società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate nonché gli amministratori delle medesime qualora l'Assicurato non sia una persona fisica</li> </ul>
--	--



### Ci sono limitazioni alla copertura?

<b>Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Danni</b>	<p>Per le garanzie non riportate nei presenti elenchi, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma massima prevista sul Frontespizio di Polizza.</p> <p>Di seguito sono riportati i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>! Assicurazione parziale – la società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro</li> <li>! Assicurazioni presso diversi assicuratori - qualora la somma dell'indennizzo superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale</li> <li>! Rischio terzi – Massimale del 10%</li> </ul>
--	--



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
---	--



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
<b>Rimborso</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Incendio è rivolto a persone fisiche e giuridiche, che intendono assicurarsi contro danni subiti nel corso dell'attività professionale e con esigenze di protezione dei beni



### Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione:** l'Intermediario percepisce una commissione media pari al 21%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte

<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?</b>	
<b>Denuncia di sinistro per il Settore Danni</b>	<p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <p>a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;</p> <p>b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.;</p> <p>c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;</p> <p>d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;</p> <p>e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo ai sensi dell'Art 1915 C.C.</p>
<b>Prescrizione</b>	<p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche</p>

<b>COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Via Giovanni Lorenzini 4, 20139, Milano - fax n. +39 02 5660 5113 - indirizzo e-mail: reclami@darag.it. Il termine di legge entro cui la Società dovrà fornire risposta è di 45 giorni.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Arbitrato e Perizia Contrattuale:</b> tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</li> <li>▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET</li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**